



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

“ VITTORIO EMANUELE III ”

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo

Telefono: 091/34.59.13 - Codice Fiscale: 80017700826 - Codice Meccanografico: PATF030009

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it

[“referentecovid19@itive3pa.edu.it”](mailto:referentecovid19@itive3pa.edu.it)

I.T.I. " V. EMANUELE III " PALERMO
Prot. 0023024 del 28/10/2021
01-01 (Uscita)

Ufficio del Dirigente Scolastico

Palermo, 28 ottobre 2021

A
Tutti coloro che chiederanno di accedere ai locali della
scuola.

SEDE

Agli allievi dell'ITI "Vittorio Emanuele III"

SEDE

Al Personale Docente

SEDE

Al Personale ATA *nella qualità di:*
Collaboratori scolastici – Assistenti Tecnici

SEDE

Agli Assistenti Amministrativi

SEDE

Al
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

SEDE

A
Albo Pretorio – <http://www.itive3pa.edu.it/>

SEDE

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI SOGGETTI A DIVIETO DI FUMO

Comunicazioni - a. s. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge 11.11.1975, n. 584;

Vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51 tutela non fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;



Ufficio del Dirigente Scolastico: Informazione sicurezza

VIGILANZA E CONTESTAZIONE D'INFRAZIONE AL DIVIETO DI FUMARE

Vista la Legge 28.12.2001, n. 448 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” - Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 legge 584/1975);

Vista la Legge 30.12.2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" –c. 189-191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 legge 584/1975);

Vista la Direttiva PCM del 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;

Vista la Legge 31 ottobre 2003, n. 306. - art. 7;

Visto il decreto PCM 23.12.2003 - Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16.01.2003, n. 3;

Vista la circ. Ministero Sanità n. 4 del 28.03.2001, - "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";

Visto il D.M. Salute - Circolare 17.12.2004 - Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16.11.2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;

Visti gli Atti di Intesa Stato – Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07.03 e del 16.12.04

Considerati i poteri disciplinari prerogativa del Datore di lavoro e dei Preposti, in ottemperanza al D. Lgs. 626/1994, art. 60-72 ter (Definizioni) – decies (Sorveglianza sanitaria);

DISPONE

che il divieto di fumo sia operante:

1. in tutti i locali dell’Istituto in intestazione, sia durante l’attività scolastica sia durante lo svolgimento di tutte le attività lavorative che si svolgono all’interno della struttura ;
2. nell’intero edificio, anche nei locali non aperti al pubblico, per i dipendenti con previsione di adeguate sanzioni disciplinari per chi non ottemperasse e con l’obbligo di allontanare eventuali estranei che infrangessero il divieto;
3. il divieto di fumo è esteso a tutti i locali e spazi esterni di pertinenza della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Carmelo Ciringione

Documento Informatico firmato digitalmente
ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

